



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione siciliana n°2226 - 90135 Palermo

OGGETTO: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - LEGGE 153/88, APPLICAZIONE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 180/99.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il / la Sottoscritt nato a

Il e residente a

In Via

Cod. Fiscale [grid]

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e.s.m.i.

DICHIARA

[] Che nei periodi per cui si chiede il beneficio Dal Al.....

Dal Al..... Dal Al.....

[] Che negli ultimi cinque anni:

Non ha percepito e non percepisce alcun reddito;

Non è stato e non è in grado di provvedere finanziariamente a mantenere i propri figli;

Non ha intrapreso alcun tipo di attività commerciale e comunque lavorativa;

Non è stato e non è in possesso di Partita Iva e licenze commerciali;

Non possiede alcun bene immobile;

Di avere percepito negli ultimi cinque anni :

Table with 4 columns: Description, si, no, Anno. Rows include Somme per disoccupazione, Per nascita figli, Buono Casa, Premi o sussidi per la famiglia.

MOD D

- che i propri figli:
sono totalmente a carico del Sig.
(nonno o nonna titolare di pensione matricola n°)
- che si impegna a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione della situazione dichiarata con
la presente.

PALERMO li

Firma

INFORMAZIONI SULL' ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti (l'individuazione dei componenti il nucleo familiare va fatta sempre con riferimento al richiedente l'assegno) :

- 1) Il richiedente l'assegno per il nucleo familiare;
- 2) Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 3) I figli legittimi o legittimati e quelli equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati a norma di legge), di età inferiore a 18 anni, non coniugati;
- 4) I figli ed equiparati maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, non coniugati;
- 5) In presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) anche i figli di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 purchè studenti o apprendisti;
- 6) I fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali (figli/e di fratelli e sorelle), minori di età, non coniugati, o maggiorenni inabili al lavoro, non coniugati, a condizione che tutti: a) siano orfani di entrambi i genitori; b) non abbiano diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità);
- 7) I nipoti in linea retta (figli/e di figlio/a) minori e viventi a carico del nonno/a, non coniugati, (equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999); "a carico" si intende che il/la nonno/a mantiene economicamente il/la nipote, in una situazione in cui i genitori dei minori non hanno alcuna forma di reddito e non sono in grado di mantenere economicamente i/le figli/e, e i minori stessi non hanno alcun reddito.

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo familiare anche se non sono conviventi e non a carico del richiedente, ovvero residenti all'estero alla condizione che il richiedente è cittadino italiano.